



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E
L'UTILIZZAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le
attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0027918 P-4.8.3.7

del 12/10/2022



42473007

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione generale valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

USG

OGGETTO: Valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nei Comuni di San Paolo Civitate, loc. "Masseria Difensola" e Poggio Imperiale, loc. "La Colonnella", in Provincia di Foggia, proposto dalla I.V.P.C. Power 6 S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notaruzzi



3305

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante la "individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 17170 del 21 luglio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di San Paolo Civitate (FG), località "Masseria Difensola e Faugno Nuovo", e nel comune di Poggio Imperiale (FG), località "La Colonnella", proposto da I.V.P.C. Power 6 S.r.l.;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la I.V.P.C. Power 6 S.r.l., con nota del 7 agosto 2018, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione, sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità, per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 13 settembre 2018;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

PRESO ATTO della pubblicazione sul citato portale di due successivi avvisi per ulteriore consultazione del pubblico, relativi alla presentazione di documentazione integrativa da parte della Società proponente, rispettivamente pubblicati in data 9 aprile 2019, a seguito del quale



3208

Presidenza del Consiglio dei Ministri

sono pervenute ulteriori osservazioni, e in data 14 febbraio 2020, a seguito del quale non sono pervenute osservazioni;

RILEVATO che il progetto, in configurazione definitiva, è volto a realizzare un parco eolico composto da 8 aerogeneratori, per una potenza totale di 31,35 MW e, nel dettaglio: 5 aerogeneratori – denominati WTG5-WTG7-WTG8-WTG9-WTG10 – aventi potenza nominale di 4,2 MW e un'altezza complessiva di circa 230 metri, ubicati nel territorio del Comune di S. Paolo di Civitate (FG); 3 aerogeneratori - denominati WTG1-WTG2-WTG3 – aventi potenza nominale di 3,45 MW e un'altezza complessiva di 150 metri, ubicati nel Comune di Poggio Imperiale (FG);

VISTO il parere negativo, della Regione Puglia, reso con delibera di Giunta regionale n. 151 del 30 gennaio 2019;

VISTO il parere n. 55 del 15 febbraio 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, e il successivo parere n. 280 del 20 giugno 2022, con il quale la stessa Commissione, su richiesta del citato Dicastero, ha integrato e precisato il parere predetto, confermandone tutte le prescrizioni;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica citata, nel predetto parere n. 280 del 20 giugno 2022 ha dato conto, tra l'altro, del parere del Comune di Apricena (FG) reso con nota del Settore urbanistica e ambiente n. 16179 del 20 settembre 2018, del parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale – Puglia reso con nota n. 12397 del 6 novembre 2018, e dei pareri del Comune di San Paolo Civitate (FG), resi con le delibere di Giunta comunale n. 83 del 23 novembre 2018 e n. 80 del 9 maggio 2019;

VISTA la nota 27851-P del 16 agosto 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia con le note n. 9258 del 2 novembre 2018, n. 3733-P del 6 maggio 2019 e n. 1184-P del 6 febbraio 2020;

RILEVATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono stati valutati dal Ministero della cultura, ai sensi delle Linee guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010, nell'ambito di un'area vasta pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori che, nel caso specifico, risulta pari a circa 11,4 chilometri per gli aerogeneratori nel Comune di San Paolo Civitate (FG) e a 10,6 chilometri per gli aerogeneratori nel Comune di Poggio Imperiale (FG);

PRESO ATTO che il citato Dicastero ha evidenziato che l'opera si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di impianti eolici già autorizzati o in valutazione e che, pertanto, avrebbe un significativo impatto visivo sull'ambiente naturale e sulle testimonianze storiche presenti nell'area, determinando la covisibilità di più impianti da medesimi punti di osservazione, generando disordine paesaggistico ed "effetto selva";



3308

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, secondo il Ministero della cultura, il progetto non consentirebbe il mantenimento degli "obiettivi di qualità" contenuti nella sezione C2 - "Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale", della scheda d'Ambito 3 - "Tavoliere", del citato PPTR poiché, a causa dell'altezza dei generatori, non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del tavoliere", contrastando con quanto previsto dall'articolo 86 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del citato PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le "componenti dei valori percettivi" dovrebbero consentire di "salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali" percepibili dai luoghi panoramici rilevanti;

RILEVATO, con riguardo al patrimonio archeologico, che ad avviso del Ministero della cultura le aree interessate dal progetto contengono testimonianze di epoca preistorica, romana e medioevale di grande importanza e consistenza e che le opere in progetto interferiscono con evidenze di tipo archeologico testimoniate dall'incrocio di dati editi, d'archivio, di ricognizione e d'analisi aerofotografica, quali obiettivo delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento;

PRESO ATTO che, nel parere del Dicastero predetto, viene segnalato che l'aerogeneratore WTG7 interferirebbe con la fascia di rispetto di 150 metri del "Canale Tonnoniro", dal quale disterebbe solo 70 metri, e, inoltre, che parte dei cavidotti ricadrebbe su corsi d'acqua pubblici, iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ai sensi del citato articolo 142, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

strategia relativa al percorso di decarbonizzazione, finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di almeno 1 GW a partire dall'anno 2021 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS nel richiamato parere n. 280 del 20 giugno 2022 evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli applicabili strumenti di pianificazione, anche paesaggistica, nonché con i vincoli urbanistici ed ambientali esistenti;

CONSIDERATO che, come valutato dalla predetta Commissione nel parere sopracitato, *"gli aerogeneratori non ricadono in aree non idonee per l'installazione di impianti FER"*;

CONSIDERATO, riguardo alla tutela del paesaggio, che la Commissione tecnica medesima, nella propria istruttoria, ha analizzato la vincolistica di riferimento, considerato gli impatti cumulativi di altri impianti, e proposto rilevanti misure di mitigazione;

ATTESO che, anche grazie alla modifica in riduzione del progetto, con l'eliminazione dei due aerogeneratori più prossimi ad altri impianti e la riduzione dell'altezza di alcuni degli aerogeneratori, la compresenza del medesimo con altri impianti, nel contesto di un'area che rappresenta da tempo un polo energetico per la fonte eolica, appare compatibile sotto il profilo dell'impatto visivo, come peraltro emerge dai fotoinserti presentati dalla proponente e dalle valutazioni formulate dalla citata Commissione tecnica;

CONSIDERATO, con particolare riferimento all'interferenza dell'impianto con la tutela del paesaggio apprestata all'articolo 86 delle NTA del citato PPTR per le "componenti dei valori percettivi", secondo cui andrebbero tutelati orizzonti visibili da *"strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali"*, di non poter condividere l'analisi svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati e orizzonti panoramici eventualmente interferiti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VALUTATE le articolate misure di mitigazione dell'impatto dell'impianto previste, tra le quali la schermatura della cabina di trasformazione, ai fini del suo inserimento nel paesaggio agrario e di promozione della biodiversità, tramite la piantumazione di filari arborei;

CONSIDERATO, con riguardo alla tutela dei beni archeologici, che a parere della citata Commissione tecnica non si riscontrano rischi e che, come riconosciuto nel predetto parere del Ministero della cultura, le aree interessate dalle opere in progetto non sono comunque sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ATTESO che, come rileva la citata Commissione tecnica nel menzionato parere, la viabilità di servizio all'impianto *"in prevalenza sarà realizzata lungo strade interpoderali già esistenti e consolidate"*, che per il posizionamento dei cavidotti sarà eseguito uno scavo *"lungo la viabilità"*, e che il previsto attraversamento di corsi d'acqua sarà effettuato con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC), senza, pertanto, generare interferenze che possano determinare incompatibilità rilevanti con lo stato dei luoghi;

RITENUTO che la mera interferenza delle turbine e delle opere di connessione con le sopramenzionate fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico, localizzato nei Comuni di San Paolo Civitate, in località "Masseria Difensola e Faugno Nuovo" e Poggio Imperiale, in località "La Colonnella", e, per le opere di connessione alla rete, nei Comuni di Lesina e Apricena, della società I.V.P.C. Power 6 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 55 del 15 febbraio 2021, integrato con parere n. 280 del 20 giugno 2022, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dei pareri medesimi secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. Li'.